



Coleottero giapponese

(*Popillia japonica*)

Sezione dell'agricoltura, Servizio fitosanitario

www.ti.ch/coleottero-giapponese – coleottero.giapponese@ti.ch – 091 814 35 85



5 ciuffi di peli
bianchi sui lati

2 ciuffi di peli bianchi
sulla parte posteriore

Testa verde metallizzata
e ali di colore rame

È un insetto polifago
Ama cibarsi di foglie di centinaia
di specie diverse

ELIMINA GLI ADULTI PRESENTI SUL TERRITORIO



2h

Raccogli il coleottero nelle **ore più fresche** della giornata (*mattino presto o sera tardi*). **Congelali in sacchi ben chiusi** per almeno **due ore** prima di smaltirli con i rifiuti solidi urbani.

RICORDATI DI SEGNALARE IL RITROVAMENTO AL SERVIZIO FITOSANITARIO

tramite l'apposito formulario che trovi sul sito www.ti.ch/coleottero-giapponese



Repubblica e Cantone
Ticino

Scheda misure pratiche | Insetti

Zone e misure per la lotta al coleottero giapponese (*Popillia japonica*)



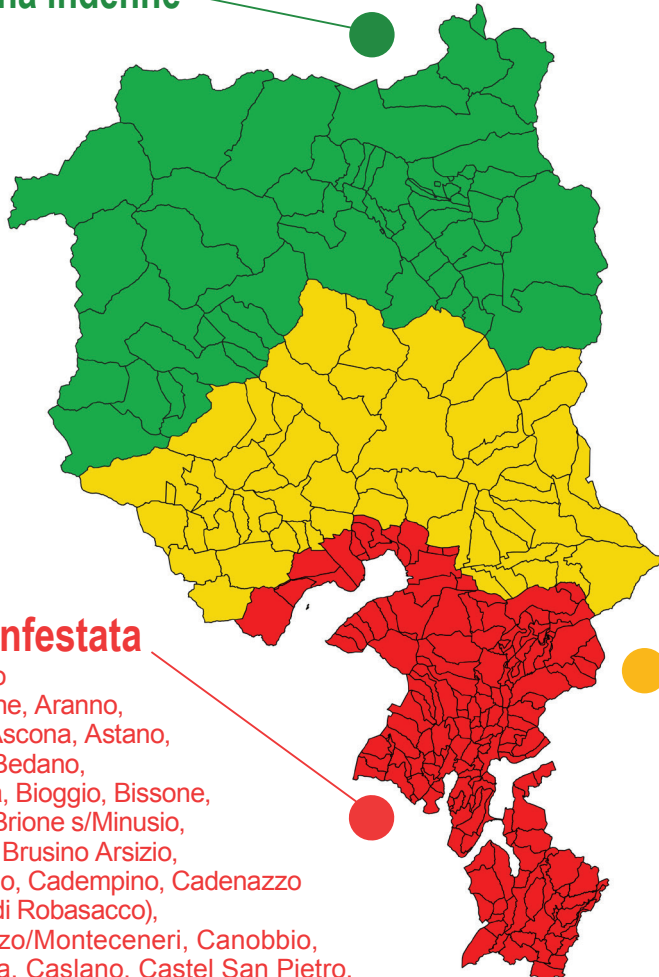
ZONE E
MISURE

In caso di ritrovamento dell'insetto
contattare il Servizio fitosanitario o
segnalare la presenza tramite il
formulario online sul sito
www.ti.ch/coleottero-giapponese



QUARANTENA

Zona indenne



Zona infestata

Agno, Alto
Malcantone, Aranno,
Arogno, Ascona, Astano,
Balerna, Bedano,
Bedigliora, Bioggio, Bissone,
Breggia, Brione s/Minusio,
Brissago, Brusino Arsizio,
Cademario, Cadempino, Cadenazzo
(sezione di Robasacco),
Cadenazzo/Monteceneri, Canobbio,
Capriasca, Caslano, Castel San Pietro,
Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Comano,
Cugnasco Gerra (sezione di Gerra), Cureglia,
Curio, Gambarogno, Gordola, Grancia,
Gravesano, Isono, Lamone, Lavertezzo, Locarno,
Losone, Lugano, Magliaso, Manno, Massagno,
Melide, Mendrisio, Mezzovico-Vira, Miglieglia,
Minusio, Monteceneri, Morbio Inferiore, Morcote,
Muralto, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Origgio,
Orselina, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, Pura, Riva
San Vitale, Ronco s/Ascona, Savosa, Sorengo, Stabio,
Tenero-Contra, Torricella-Taverne, Tresa, Vacallo, Val
Mara, Vernate, Vezia, Vico Morcote.



Cinque ciuffi pelosi
bianchi su ogni lato

Due ciuffi pelosi
bianchi più grandi
nella parte posteriore



Zona cuscinetto

Arbedo-Castione, Avegno Gordevio,
Bellinzona, Cadenazzo (sezione di
Cadenazzo), Centovalli, Cugnasco
Gerra (sezione di Cugnasco),
Lumino, Maggia, Mergoscia,
Onsernone, Personico, Riviera,
Sant'Antonino, Terre di Pedemonte,
Verzasca.



● Zona infestata e ● Zona cuscinetto

MATERIALE VEGETALE

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare materiale:

- al di fuori della zona infestata;
 - dalla zona cuscinetto alla zona indenne;
- a meno che non sia stato tritato a una dimensione massima di 5 cm o sottoposto a un trattamento che offra sicurezza fitosanitaria comparabile e riconosciuto dal Servizio fitosanitario federale (SFF).
Il materiale vegetale trattato resta coperto fino al giorno del trasporto ed è trasportato coperto con un telo (dimensione massima maglie 5 mm).

COMPOSTAGGIO

A meno che non sia proveniente da impianti dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e setacciato, è vietato il suo trasporto:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

TERRA DI SCAVO

- È vietato trasportare i primi 30 cm di suolo scavati dai cantieri:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio sono possibili delle autorizzazioni al trasporto dopo analisi del suolo (solo per la zona infestata) da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale (SFC) oppure all'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (trasporto in discarica e interrimento a 2 m di profondità).

- I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo devono obbligatoriamente essere ripuliti dai resti di terriccio e di vegetali se:
 - lasciano la zona infestata;
 - si dirigono dalla zona cuscinetto verso la zona indenne.

PIANTE

- Divieto di movimentazione di piante con radici in terra o in substrato organico (compreso il tappeto erboso precoltivato):
 - al di fuori della zona infestata;
 - dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

Il divieto non si applica alle aziende che dal 1° giugno al 30 settembre mettono in atto le misure previste all'allegato 3 della "Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman, Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni", in particolare se:

- la produzione e lo stoccaggio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova di insetto.
- le radici vengono lavate e il substrato di coltivazione viene rimosso.
- le superfici attorno alle piante sono protette con coperture a prova d'insetto e sono privi di malerbe.

- Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali sono tenute a sorvegliare le parcelle di produzione, gli stock di vegetali e le aree circostanti nel raggio di 50 m.
Se osservano un individuo di *Popillia japonica* devono tempestivamente segnalarlo al SFC.

Informazioni

Sul sito
www.ti.ch/coleottero-giapponese
sono pubblicate le misure vigenti
alla lotta al coleottero giapponese
ed è possibile scaricare
il volantino in formato PDF.

